

**Comune di VILLALVERNIA**

**Provincia Di Alessandria**

**L'Organo di revisione**

**Verbale n. 20 del 22/12/2025**

**Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2025.**

Il Revisore unico,

**Premesso che:**

- l'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 ha disposto che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivante dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti";

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- l'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 prevede che:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

- l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 reca la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- il Decreto interministeriale 17 marzo 2020 fa salvo, in ogni caso, il limite iniziale riferito all'anno 2016 del trattamento accessorio del personale, laddove il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al numero di dipendenti rilevato al 31 dicembre 2018;

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001, prevede che gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa..."*;

- l'art. 14 comma 1-bis del D.L. 25/2025 che prevede che "a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitana, le province e i comuni,

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorante degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento (...)"

- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente per il triennio 2019-2021;

- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 79 del CCNL del 16/11/2022 che suddivide tali risorse in:

- al comma 1, risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- ai commi 2 e 3 risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che pertanto hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono stanziate e aggiunte alla disponibilità del fondo in argomento;

- con deliberazione consiliare n. 17 del 28.10.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025/2027;

- con deliberazione consiliare n. 26 del 12.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 09/07/2025 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;

**visto**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.12.2025 avente ad oggetto: "COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. FORMULAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE RELATIVA ALL'ANNUALITA ECONOMICA 2025";
- la determina n. 1 del 13.12.2025 del Segretario comunale, Responsabile del Servizio, avente ad oggetto: "Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025", che determinava il Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 per complessivi euro 17.725,89, come di seguito dettagliato:

<b>Comune di Villavernia - AL</b>	
	<b>Preventivo</b>
	<b>2025</b>
<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>	
<b>Risorse storiche</b>	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	<b>8.714,70</b>
<b>Incrementi stabili soggetti al limite</b>	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	620,88
<b>Totale incrementi stabili (a)</b>	<b>0,00</b>
<b>Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite</b>	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	3.083,60
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	332,80
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	338,00
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	179,40
Art. 79 c. 1 bis CCNL 2022 – Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	1.070,53
<b>Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)</b>	<b>0,00</b>
<b>I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>	<b>14.339,91</b>

<b>RA20:B37ISORSE VARIABILI</b>	
<b>Risorse variabili sottoposte al limite</b>	
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 - integrazione 1,2%	1.234,17
<b>Risorse variabili NON sottoposte al limite</b>	
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 Somme non utilizzate negli esercizi precedenti	1.875,44
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra po e “fondo”.	276,37
<b>II – TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	
<b>3.385,98</b>	
<b>FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 1.4.1999</b>	
Fondo straordinario stanziato	1.600,00
Fondo straordinario erogato	1.600,00
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 (STABILI+ VARIABILI)</b>	
<b>17.725,89</b>	
<b>RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2025</b>	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	0,00
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente COMPRESO Quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Art. 79 c. 3 CCNL 2022	0,00
Art. 14 CCNL 01/04/1999Fondo Straordinario anno corrente (che non transita nel fondo)	1.600,00

#### Preso atto

- che, nel 2024, l'Ente ha rispettato i seguenti limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente e in particolare:
  - i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
  - il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;
  - la spesa storica (“tetto”) del 2008;
- che, per il 2025, l'Ente risulta virtuoso ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, G.U. n. 108 del 27/04/2020, attuativo del disposto di cui all' art. 1bis D.L. 34/2019;

**Evidenziato che:**

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016, come previsto dall' art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017;
- gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025-2027, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell'esercizio 2026;

**Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del personale non dirigente del comparto Funzioni locali stipulato il 16/11/2022 ed in particolare l'art 79 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visto il D.Lgs.n.165/2001 ed in particolare gli art. 40 e 40bis;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.75/2017 ed in particolare l'art. 23;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2, paragrafo 5.2);

Visto il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;

Visto il D.L. n. 25/2025 ed in particolare l'art.14;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

**Raccomanda**

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2025 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

**Certifica**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2025 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2025, ai sensi dell'art 40, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, per l'importo complessivo di euro 17.725,89.

22/12/2025

Il Revisore

(Caccavale dott.ssa Carmen)

firmato in originale